

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 13/06/2024

FATTO

Parte ricorrente si rivolge all'ABF precisando di aver stipulato, nell'anno 2019, un finanziamento mediante delegazione di pagamento, da rimborsare in novantasei mensilità ed estinto anticipatamente, nell'anno 2022, in corrispondenza della ventottesima rata. La parte chiarisce che l'estinzione del finanziamento è stata operata dalla compagnia di assicurazione che aveva rilasciato la polizza contro il rischio di perdita impegno del ricorrente, la quale, a seguito dell'attivazione della relativa copertura, si è surrogata all'originario creditore, ai sensi dell'articolo 1201 cod. civ. Successivamente il ricorrente ha saldato il debito nei confronti della compagnia di assicurazione, concordando un accordo a saldo e stralcio. Il ricorrente chiarisce altresì di aver pagato per intero ed in via anticipata gli oneri connessi al finanziamento e, sulla base di ciò, chiede la restituzione delle spese di istruttoria e di intermediazione per il rateo riferibile alle mensilità non ancora scadute alla data dell'estinzione anticipata. Con successiva memoria di replica la parte prodotto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento.

Depositando le proprie controdeduzioni, l'intermediario ha articolato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sull'assunto dell'inosservanza, da parte del ricorrente, dell'onere probatorio di cui articolo 2697 cod. civ., non avendo la parte allegato documentazione a fondamento della propria richiesta. Nel merito delle domande del ricorrente, l'intermediario ha dedotto che le commissioni di intermediazione sono state incamerate da soggetti terzi per attività preliminare al perfezionamento del contratto e ciò

determinerebbe la loro non retrocedibilità. Parimenti, per le spese di istruttoria, l'intermediario ha rilevato la circostanza che esse fanno riferimento ad attività di preliminare alla erogazione del finanziamento, con la conseguenza che tali spese sono di natura non ricorrente per il cliente e, per ciò stesso, ritenute non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Sulla base di ciò, l'intermediario chiede che le domande del ricorrente non siano accolte.

DIRITTO

L'eccezione dell'intermediario circa la carenza di documentazione probatoria a fondamento della domanda del ricorrente non è accoglibile. Va infatti rilevato che le allegazioni al ricorso ed alle memorie di replica supportano adeguatamente le richieste articolate nel ricorso.

Il contratto reca la data del 2019 ed a tal riguardo occorre osservare come l'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione 106/2021 ed in vigore dal 25 luglio 2021, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Contrariamente, per i contratti di finanziamento con data precedente alla suddetta data di entrata in vigore, la disposizione prevedeva che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La disciplina suddetta è stata sottoposta alla valutazione di legittimità da parte della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato che: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*. Tale premessa ha condotto la Corte ad affermare che: *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*, e quindi a motivare la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 11 *octies* del D.L. 73/2021, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

L'intervento della Corte costituzionale ha riesumato principi già enunciati dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione 26525/19, emessi con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, secondo cui *“il consumatore ha diritto alla*

riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. I descritti principi si applicano anche a seguito della conversione in legge del D.L. 104/2023, il cui articolo 27 ha modificato l’articolo 11 – *octies* del D.L. 73/2021.

Allo scopo di determinare la misura del credito vantato dal ricorrente, occorre qualificare la natura delle spese connesse al finanziamento per individuare il corretto criterio di imputazione alle singole rate. A tal fine, la lettura delle disposizioni contrattuali, nonché del documento di conferimento dell’incarico per l’attività di mediazione creditizia sottoscritto dal ricorrente, entrambe in atti, evidenzia che le spese di istruttoria ed i costi di intermediazione attengono ad attività riferibili esclusivamente ad una fase prodromica alla conclusione del contratto. Da ciò segue che il criterio di rimborso da applicare a tali spese è quello della curva degli interessi. Sulla base di quanto sin qui osservato, si può quantificare astrattamente la misura del rimborso per le spese di istruttoria in € 257,55 e dei costi di intermediazione in € 92,53, per complessivi € 350,08.

rate complessive	96	rate scadute	28	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	68	TAN	4,35%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	52,03%						
Spese di istruttoria				495,00 €	Up front	Curva degli interessi	257,55 €		257,55 €
Costi di intermediazione				177,84 €	Up front	Curva degli interessi	92,53 €		92,53 €
Totale									350,08 €

Sul punto, tuttavia, va ulteriormente dedotto che la parte, nella propria domanda, ha quantificato la propria pretesa in € 233,63 e, conseguentemente, la somma da riconoscere al ricorrente deve essere ricondotta a tale ultimo valore.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 233,63.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9054 del 30 luglio 2024

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI